



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

132ª Seduta pubblica – Martedì 1° agosto 2017

Deliberazione legislativa n. 27

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “ADEGUAMENTO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO””.
(Progetto di legge n. 250)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”*” (deliberazione della Giunta regionale n. 5/DDL del 14 marzo 2017);

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Sergio Antonio BERLATO*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

il termine di validità del Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è stato da ultimo prorogato al 10 febbraio 2017 con legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3.

Il nuovo Piano faunistico venatorio regionale, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 133/CR del 26 agosto 2014 a seguito della conclusione del complesso percorso preparatorio comprendente l'espletamento della valutazione Ambientale Strategica e il coordinamento ex-ante dei piani faunistico-venatori provinciali, non è stato approvato dal Consiglio regionale entro il termine della passata legislatura.

Nelle more delle necessarie valutazioni e considerazioni di ordine tecnico e politico in capo alla nuova Giunta regionale ai fini della riadozione della proposta di nuovo Piano faunistico venatorio regionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio, si è reso necessario un ulteriore periodo di proroga del vigente PFVR.

In questo senso, la Giunta regionale ha adottato, con DGR 1/DDL del 10.1.2017 un apposito disegno di legge, con il quale si proponeva la proroga della validità del vigente PFVR sino al 10.2.2018, successivamente approvato dal Consiglio regionale (Legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4).

Tale proroga fonda le proprie ragioni e motivazioni in riferimento alla progressiva attuazione e consolidamento del nuovo assetto amministrativo in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria derivante dalla inclusione di tali materie

ed ambiti operativi nelle c. d. “funzioni non fondamentali” in capo a Province e Città Metropolitana di Venezia all’interno della riforma complessiva del medesimo livello istituzionale in attuazione della L. n. 56/2014 (c.d. “Legge Delrio”).

In attuazione di tale riforma del quadro nazionale, è stata promulgata prima la L.R. n. 19/2015, con cui si è provveduto ad una prima ridefinizione del quadro a livello regionale, a partire dalla riallocazione del personale impegnato e coinvolto dalle predette “funzioni non fondamentali”. Ora, con la promulgazione delle L.R. 30/2016, si è individuato il disegno complessivo della ri-attribuzione e successiva riorganizzazione delle funzioni sin qui delegate al livello provinciale, attraverso la presa in carico delle stesse da parte della Regione e la conseguente rimodulazione della loro attuazione tra il livello centrale e quello periferico della struttura organizzativa regionale, e che andranno a riguardare, in primis, la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio.”, con l’avvio di un processo di adeguamento sia normativo (articolo 2, comma 1 della L.R. n. 30/2016)) che procedurale e regolamentare (articolo 2, comma 2 della L.R. n. 30/2016), e che andrà a coinvolgere, oltre alla predetta L.R. n. 50/1993, anche altre norme in materia.

Le specifiche competenze ed attribuzioni - a normativa vigente nel 2011, ovvero in sede di avvio della recente fase di riforma della pianificazione faunistico venatoria di rango regionale e provinciale - tra il livello regionale e quello provinciale (di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 della L.R. n. 50/1993) sono state, di fatto, radicalmente modificate con la “Legge Delrio”, che ha previsto per tutte le competenze in materia di caccia la qualificazione, per Province e Città Metropolitana, di “materia non fondamentale”.

È evidente che la fase di revisione ed integrazione della proposta di PFVR adottata con DGR n. 133/CR del 26.8.2014 che questa Amministrazione ha ritenuto di avviare non può prescindere da un puntuale adeguamento e riallineamento dei reciproci ruoli, competenze e attribuzioni tra i predetti due livelli, regionale e provinciale, dando atto che gli specifici contenuti e ruoli del secondo, ovvero quello provinciale, con l’attuazione della “Legge Delrio” dovrà, necessariamente, trovare integrale, concreta ed efficace ri-allocazione nell’ambito del primo livello, rappresentato appunto dal PFVR.

In questo senso, si evidenzia la necessità di una diversa ed autonoma scansione temporale degli interventi di adeguamento normativo a carico della L.R. n. 50/1993 in riferimento all’ambito della pianificazione faunistico venatoria: tale specifico adeguamento dovrà, da subito, costituire la precisa delimitazione del percorso di adozione e approvazione della nuova proposta di PFVR. Necessità che trova una sua ulteriore motivazione anche rispetto al percorso di analisi e validazione della nuova proposta di PFVR nell’ambito della procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica.

Se da un lato è necessario assicurare in tempi brevi vigenza ed efficacia al predetto riformato quadro normativo riferito alla pianificazione faunistico venatoria nell’ambito della L.R. 50/1993, dall’altro si valuta quanto mai opportuno garantire la possibilità che la proposta di PFVR in parola possa implementarsi ed arricchirsi anche dei contenuti dei Piani Faunistico Venatori di Province e Città Metropolitana di Venezia, i quali, in conseguenza dell’applicazione della “Legge Delrio”, hanno subito una sostanziale esclusione dal novero degli strumenti pianificatori, pur essendo frutto di un ampio lavoro di concertazione delineato dalla DGR n. 792/2011 ed avendo ciascuno di essi acquisito parere favorevole in termini di VAS.

In tal senso quindi è necessario, nel riformato ambito normativo, prevedere uno specifico regime transitorio, tramite il quale poter fare riferimento, per la costruzione

della nuova proposta di PFVR e per le parti ritenute utili, al patrimonio di analisi e di proposte afferente ai Piani faunistico venatori di Province e Città Metropolitana di Venezia.

Il DDL in parola si struttura in 12 articoli complessivi.

L'articolo 1 raggruppa e ricomprende, in un'unica norma, gli indirizzi, gli obiettivi ed i contenuti dei vigenti articolo 8 e articolo 9 della L.R. n. 50/1993; in questo modo, i contenuti specifici del livello provinciale di pianificazione (articolo 9, che risulta necessario abrogare) vengono implementati e coordinati nel livello regionale (articolo 8).

Con gli articoli da 2 a 5 si provvede alla riforma degli articoli 10, 11, 12 e 13 della L.R. n. 50/1993, che normano le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, la costituzione coattiva di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, adeguando il soggetto attuatore da "Provincia" a "Regione".

Analogamente, con l'articolo 6 si modifica e si adegua nello stesso senso l'articolo 21 della L.R. n. 50/1993 in materia di ambiti territoriali di caccia.

Con l'articolo 7 si interviene sull'articolo 23 della stessa L.R. n. 50/1993 in materia di pianificazione e gestione della Zona faunistica delle Alpi e con il successivo articolo 8 si provvede alla riforma dell'articolo 24 che disciplina i Comprensori alpini.

L'articolo 9 prevede l'abrogazione dell'articolo 9 della L.R. n. 50/1993.

L'articolo 10 prevede la norma transitoria relativa alla utilizzazione dei contenuti dei Piani faunistico venatori di Province e Città Metropolitana di Venezia come concorso alla definizione della proposta di PFVR.

L'articolo 11 prevede la dichiarazione della neutralità finanziaria.

Infine, l'articolo 12 prevede la dichiarazione d'urgenza.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 19 luglio 2017 ha approvato a maggioranza il progetto di legge modificato nel testo.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (BERLATO), Zaia Presidente (GEROLIMETTO con delega SANDONÀ), Liga Veneta-Lega Nord (FINCO, POSSAMAI con delega FINOZZI), Misto (VALDEGAMBERI), Centro destra Veneto-Autonomia e libertà (CASALI). Contrari i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (AZZALIN, ZOTTIS), Alessandra Moretti Presidente (FERRARI, GUARDA), Movimento 5 Stelle (BALDIN, SCARABEL). Astenuto il rappresentante del gruppo Veneto Civico (DALLA LIBERA)..”;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Graziano AZZALIN, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ci accusate di attuare una manovra ostruzionistica? Dipende dai punti di vista, potrei dire: sì, è vero, non ci resta che tentare con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per far valere le nostre opinioni, anche se alla fine comunque voterete quello che vorrete. Eppure sarebbe auspicabile venisse dalla maggioranza un atteggiamento di disponibilità, sennò sarà difficile trovare un modo per dialogare seriamente sul merito delle questioni e dal momento che si vuol far passare che tre consiglieri di maggioranza sono di opposizione, mi spiegate qual è l'interlocuzione? Ci possiamo fidare? Questo è il punto. E la conseguenza di tutto ciò è che non possiamo fidarci di questa maggioranza bugiarda!

Restando nel merito, c'era stato l'impegno, a seguito anche di dichiarazioni che dopo elencherò con dettaglio e delle dichiarazioni rese in Commissione, di affidare alcune funzioni gestionali dell'attività venatoria alla Provincia di Belluno e non un generico coinvolgimento come scritto nella proposta di ordine del giorno. Abbiamo capito che non è nelle intenzioni della maggioranza andare in questa direzione e allora ci apprestiamo a fare una battaglia politica come ci siamo impegnati con gli amici bellunesi ma anche in ossequio alle leggi e allo Statuto di questa Regione.

Lo stato dell'arte. Finora la gestione delle Province aveva dato sostanzialmente buona prova di sé, non partiamo da un dato negativo dell'amministrazione del sistema venatorio o che fosse poco trasparente, sicuramente qualcosa poteva andare meglio, ma nella sostanza le Province - non solo la Provincia di Belluno - hanno sempre ben amministrato il settore caccia e pesca.

Io vengo da una Provincia che su questa materia, la caccia e la pesca, è sempre stato un punto di riferimento efficiente tant'è che i diritti esclusivi di pesca sono rimasti alla Provincia di Rovigo. Perché? Per un motivo molto semplice: perché l'amministrazione, la programmazione, la gestione e il controllo delle attività venatorie ma anche della pesca è tanto più positiva quanto più vicina è ai luoghi dove si svolgono tali attività, questo è uno dei presupposti fondamentali per una corretta amministrazione delle attività in questione. Centralizzare tutta la programmazione può avere un senso, con il giusto coinvolgimento però, ma se poi invece viene tolto qualsiasi presidio territoriale e si vuole amministrare tutto da Venezia, questo non va bene!

Il principio che sta alla base di questa proposta non è tanto un adeguamento legislativo, colleghi, perché la Legge Delrio non obbliga in questo, è inutile continuare ostinatamente a ripetere che si sta approvando questa proposta "in ossequio alla Delrio" quando non è vero, si tratta semplicemente di una facoltà della Regione e di una scelta politica della Regione.

Non corrisponde al vero quindi quanto dichiarato dal Relatore.

L'evoluzione normativa: lo Statuto stabilisce delle prerogative per quanto riguarda il territorio bellunese; c'è stata poi la legge n. 25, che si è incaricata di applicare quei principi. Nello Statuto non c'è la parola "caccia", anche se dopo compare nella legge n. 25, ma sappiamo benissimo che non c'è contraddizione proprio perché lo statuto non indica analiticamente quanto poi è invece compito delle leggi ordinarie stabilire ed entrare nel merito.

Stabilito che la Delrio non obbliga a trasferire tali funzioni, è evidente che il principio che ha regolato l'azione della Giunta è un altro: siccome la Regione ci mette le risorse, la regione amministra tutto. Scusate, ma dove risiede il divieto di trasferire comunque alle Province delle risorse in relazione alle funzioni esercitate? Chi lo vieta? Ma vi rendete conto che se questo fosse il principio applicato anche dallo Stato, allora aboliremo tutti i Comuni perché questi vivono essenzialmente di trasferimenti?

Noi diciamo che bisogna trovare un equilibrio che miri alla miglior efficienza e sostenibilità dei servizi resi.

La legge n. 30, approvata dopo la n. 25 e dopo la Legge Delrio, opera un'altra scelta, è vero, però lo fa in contrasto con la legge sull'autonomia di Belluno.

Quali i comportamenti politici e come arrivare ad una mediazione e ad affrontare questa situazione in modo condiviso?

Abbiamo assistito in Commissione a delle discussioni in cui si diceva che la pianificazione, seppur centralizzata, avrebbe previsto il coinvolgimento delle province. Ma non è stato chiarito che fine fa l'autonomia della Provincia di Belluno su questa materia! Sappiamo che c'è un tavolo tecnico di discussione, e pertanto ci è stato detto di non preoccuparci. L'assessore Bottacin con un comunicato stampa sentenza: "stia

sereno, Azzalin, anche sulla caccia non ci sarà nessun accentramento in quanto la materia è oggetto di confronto con i cacciatori e con la Provincia di Belluno per il trasferimento delle competenze”.

Il Consigliere Berlato ha detto chiaramente in Commissione come la pensa e ha respinto l'interpretazione che la Legge Delrio evitasse questo “obbligo” e conseguentemente ha formulato le sue proposte mettendole ai voti.

Quello che contestiamo, non è l'azione del presidente , è l'atteggiamento della Giunta e della Lega: voi non potete essere autonomisti a Belluno e poi a Venezia cambiare le carte in tavola, perché guardate che la cosa si smaschera con facilità; alla fine di questo ordine del giorno ci sarà una votazione, che è pubblica, e sotto ogni voto e ogni bollino rosso o verde ci saranno dei nomi, e io quei nomi li prenderò, li stamperò e li divulgherò in tutta la provincia di Belluno, dicendo che questi sono gli autonomisti di Venezia, che abitano nella vostra provincia, ma a Venezia si dimenticano di abitarvi e rinnegano le proprie leggi, a iniziare dall'assessore Bottacin e dallo stesso Presidente Zaia.

Parliamo di cose concrete e mettiamoci attorno a un tavolo (ma non un tavolo con l'opposizione in cui si finge di discutere e poi le decisioni vengono prese solo dalla maggioranza). O c'è un tavolo in cui si ha pari dignità sul piano istituzionale e politico oppure non va bene.

Vorrei che l'assessore spiegasse dal punto di vista tecnico, qual è l'incastro legislativo-amministrativo per arrivare a definire delle funzioni gestionali a Belluno, solo allora potremmo ritirare gli emendamenti, ma dovete dirci con chiarezza come funziona e come la pensate e qual è l'idea che avete, nel concreto, del ruolo dei territori.

Non vedo da parte vostra una volontà ad arrivare a un compromesso e ciò grida vendetta verso un partito che fa un referendum sull'autonomia del Veneto ma poi la nega ai territori, e per aumentare la protervia di cui è permeato nega anche i diritti dell'opposizione!

Su questo dobbiamo metterci d'accordo: se volete che si discuta sul piano istituzionale e tecnico mettiamo tutte le carte sul tavolo senza doppi giochi, senza trattative parallele, collega Berlato, perché il mondo della caccia non è un mondo tuo (tra l'altro a Belluno hai numeri leggermente inferiori rispetto al resto della regione). Sgombrate il campo dall'ideologia; questo forse agevolerebbe un minimo di ricambio e farebbe in modo di contenere l'emorragia e darebbe un contributo serio alla soluzione dei problemi che sottostanno a un corretto esercizio dell'attività venatoria.

Far passare per la Regione quello che non passa nei territori mi sembra una cosa poco lungimirante.

Non ci interessano le diatribe tra associazioni, ci interessa il riconoscimento di una funzione che è prevista nello Statuto e dalla legge. Quello che chiedo cui sollecito una risposta chiara è: la Lega, la Giunta regionale, quali funzioni intende lasciare a Belluno? Se non vuole lasciare alcunché, non è la morte di nessuno, è una scelta politica che come opposizione contrasteremo andando nei territori a denunciare questo comportamento.

Noi voteremo contro a questo provvedimento che avoca tutte le funzioni in capo alla Regione. Non si può bluffare su questo cari amici della lega: o è bianco o è rosso.

Tanto per rafforzare la vostra posizione, vi prestiamo anche dei voti di minoranza: i Consiglieri Barbisan, Bassi e Casali voteranno con voi assieme a qualche astensione dei civici....

Chiediamo chiarezza e disponibilità al dialogo e un coinvolgimento vero dei territori! Se non sarà così ci vedremo costretti a fare le pulci su tutto ostacolando in ogni modo il neocentralismo veneziano!”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, il disegno di legge composto di n. 13 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 9
Astenuti	n. 6

Art. 2 e 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 9
Astenuti	n. 8

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 11
Astenuti	n. 7

Art. 5 e 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 10
Astenuti	n. 7

Art. 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 30
Voti contrari	n. 10
Astenuti	n. 6

Art. 8, 9, 10 e 11

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 10
Astenuti	n. 7

Art. 12

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 28
Voti contrari	n. 10
Astenuti	n. 7

Art. 13

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 9
Astenuti	n. 7

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

ADEGUAMENTO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Art. 1 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: “, *garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio*”.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “*mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e*” sono sostituite dalle seguenti: “*e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6;*”.

3. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “*Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e*” sono sostituite dalle seguenti: “*Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite*”.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti:

“*4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.*”

4 *ter.* Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:

- a) *le oasi di protezione;*
- b) *le zone di ripopolamento e cattura;*
- c) *i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;*
- d) *i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;*
- e) *l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;*
- f) *l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;*
- g) *i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);*
- h) *i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.”.*

5. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:

“a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;”.

6. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:

“b bis) l'indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;”.

7. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogata.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“Le Province istituiscono”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale istituisce”*.

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“le Province sono delegate”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale provvede”*.

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*.

4. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“Le Province istituiscono”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale istituisce”*.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“delle Province e, previo assenso, della Regione e”* sono sostituite dalle seguenti: *“della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province,”*.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*.

4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“le Province sono delegate”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale provvede”* e le parole: *“dall'INFS”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'ISPRA”*.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“Le Province istituiscono”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale istituisce”*.

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“la Provincia, sentito l'INFS”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale, sentito l'ISPRA”* e le parole: *“dalla Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla stessa Giunta regionale”*.

3. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“delle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,”*.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia.”

2. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“dalla Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*.

3. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituita dalla seguente:

“d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione;”.

4. Al comma 14 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *“Provincia”* è sostituita dalle seguenti: *“struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“al Presidente della Provincia competente per territorio”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”* e le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: *“, purché inclusi nel Veneto”*.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“su proposta delle Province interessate,”* sono soppresse e le parole: *“provvedono le Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

2. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l'altro prevedere”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare”*.

3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“, da parte della Giunta provinciale,”* sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano”* sono sostituite

dalle seguenti: *“La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre”*.

5. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“della Provincia,”* sono soppresse.

6. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“della Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“del territorio provinciale”* e le parole: *“di altre Province anche”* sono sostituite dalle seguenti *“, anche”*.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.”

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 9”* sono sostituite dalle seguenti: *“faunistico-venatorio regionale”*.

3. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *“Provincia”* è sostituita dalle seguenti: *“Giunta regionale”* e le parole *“ con l'articolo 14”* sono sostituite *“col comma 4 dell'articolo 14”*.

4. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *“provinciale”* è sostituita dalle seguenti: *“faunistico-venatorio regionale”*.

5. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *“Provincia”* è sostituita dalle seguenti: *“struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

6. Al comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“con le altre Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“tra le Province contermini”*.

Art. 10 - Abrogazioni.

1. L'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è abrogato.

Art. 11 - Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 10
Astenuti	n. 7

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Antonio Guadagnini

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	8
Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	9
Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	9
Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	9
Art. 5 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	9
Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	10
Art. 7 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	10
Art. 8 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	10
Art. 9 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	11
Art. 10 - Abrogazioni.	11
Art. 11 - Norme transitorie.	11
Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.	11
Art. 13 - Entrata in vigore.....	12